Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Lunedì, 3 dicembre 1934 - Anno XIII** — **Numero 283**

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

LEGISLATURA XXIX — SESSIONE 1934

La Camera dei deputati è convocata in seduta pubblica per lunedì 10 dicembre 1934-XIII, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. — *Sorteggio degli Uffici.*

II. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1. — Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 785, che approva una convenzione con la Società anonima Isole Brioni per l'esercizio della linea di navigazione Brioni-Pola e ritorno (155).

2. — Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 786, concernente i nuovi impianti radiofonici per il servizio di propaganda nazionale con i Paesi lontani (156).

3. — Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 773, portante disposizioni complementari al R. decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1934, n. 224, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut (157).

4. — Conversione in legge del R. decreto-legge 24 aprile 1934, n. 793, che approva una convenzione per l'esercizio della linea di navigazione Trieste-Rodi-Alessandria (158).

5. — Conversione in legge del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 679, concernente il riordinamento del Segretariato nazionale per la montagna (160).

6. — Conversione in legge del R. decreto-legge 24 aprile 1934, n. 797, che approva una convenzione modificativa con la Società anonima partenopea di navigazione esercente i servizi marittimi sovvenzionati del gruppo *C* (Isole Partenopee e Pontine) (161).

7. — Conversione in legge del R. decreto-legge 26 aprile 1934, n. 806, relativo al sostegno del mercato granario ed al concorso dello Stato negli interessi e spese degli ammassi collettivi (162).

8. — Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 784, che ha dato approvazione all'Accordo fra l'Italia ed il Belgio stipulato in Roma il 7 febbraio 1934, per il rimpatrio dei minorenni sottrattisi all'autorità paterna o tutelare (163).

9. — Conversione in legge del R. decreto-legge 25 maggio 1934, n. 825, concernente la riduzione delle tariffe dei pacchi postali (164).

10. — Conversione in legge del R. decreto-legge 25 maggio 1934, n. 826, concernente la riduzione delle tariffe telefoniche interurbane (165).

11. — Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 865, riguardante la concessione di un'autovettura, in luogo del cavallo, ad alcuni ufficiali dei carabinieri Reali (166).

12. — Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 844, che stabilisce l'ammontare del contributo annuale del Ministero dell'aeronautica a favore della Scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica di Torino (167).

13. — Conversione in legge del R. decreto-legge 10 maggio 1934, n. 989, con il quale sono stati approvati il piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Trieste e le relative norme di attuazione (168).

14. — Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 960, concernente la proroga di due anni al pagamento delle ultime quattro annualità dovute dalla Società per la ferrovia Adriatico-Appennino, a titolo di rimborso dei sussidi straordinari concessi per l'esercizio della ferrovia Adriatico-Sangritana (169).

15. — Conversione in legge del R. decreto-legge 21 maggio 1934, n. 916, con cui vengono conferiti poteri straordinari al Regio commissario per l'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali (170).

16. — Conversione in legge del R. decreto-legge 3 maggio 1934, n. 1150, che approva il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città vecchia di Taranto ed il regolamento tecnico per la sua attuazione (171).

17. — Conversione in legge del R. decreto-legge 30 maggio 1934, n. 1141, che concede facoltà ai Comuni di emettere disposizioni regolamentari intese a vietare l'uso delle segnalazioni acustiche degli autoveicoli in determinate ore notturne (172).

18. — Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1102, per il riordinamento dei servizi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (173).

19. — Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1204, concernente la inscrizione al « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » dei sottufficiali mutilati e invalidi di guerra riassunti in eservizio sedentario (174).

20. — Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1112, recante norme per l'interpretazione autentica della legge 22 dicembre 1932, n. 1703, sull'ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Pineto (176).

21. — Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1200, portante modificazione all'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1186, recante norme per la nomina a sottotenente di complemento nel Regio esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa (178).

22. — Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1116, concernente proroga dei pieni poteri al commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia (179).

23. — Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1258, riguardante il conferimento di più ampie facoltà al commissario straordinario per l'Unione Militare (181).

24. — Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1240, concernente il canone della Società italiana radio marittima (183).

25. — Norme per la integralità della bonifica e l'ordinamento dei Consorzi (248).

(10303

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. **1917**.

Dichiarazione formale dei fini di 21 Confraternite della provincia di Brindisi.

N. 1917, R. decreto 11 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Brindisi:

1. Brindisi - Confraternita del Purgatorio.
2. Ceglie Messapico - Confraternita della Purificazione.
3. Ceglie Messapico - Confraternita della Immacolata.
4. Celluio S. Marco - Confraternita SS. Sacramento.
5. Fasano Confraternita Assunta.
6. Francavilla Fontana - Confraternita dei Morti.
7. Francavilla Fontana - Confraternita S. Eligio.
8. Francavilla Fontana - Confraternita S. Michele Arcangelo.
9. Francavilla Fontana - Confraternita SS. Salvatore.
10. Francavilla Fontana - Confraternita del Carmine.
11. Latiano - Confraternita SS. Sacramento.
12. Mesogne - Confraternita di Mater Domini.
13. Mesogne - Confraternita S. Antonio.
14. Oria - Confraternita dei Morti.
15. Oria - Confraternita del Rosario.
16. Ostuni - Confraternita S. Maria della Stella.
17. S. Vito dei Normanni - Confraternita del Rosario.
18. S. Vito dei Normanni - Confraternita del Sacramento.
19. S. Vito dei Normanni - Confraternita dei Carmine.
20. Torchiarolo - Confraternita della Immacolata.
21. Torre S. Susanna - Confraternita del Rosario.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. **1918**.

Dichiarazione formale dei fini di 22 Confraternite della provincia di Napoli.

N. 1918. R. decreto 11 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Napoli:

1. Aversa - Confraternita SS. Purgatorio in Carinaro.
2. Aversa - Arciconfraternita del SS. Rosario in Carinaro.
3. Aversa - Confraternita Gesù Cristo in Carinaro.
4. Caivano - Confraternita dei Sette Dolori.
5. Calvezzano - Confraternita della Chiesa laicale di S. Maria Assunta.
6. Capua - Confraternita del SS. Crocifisso degli Agonizzanti.
7. Casalba - Confraternita di Monte dei Morti in Portico.
8. Casalba - Confraternita del SS. Rosario in Licignano.
9. Caserta - Confraternita di Croce Orazione e Morte.
10. Caserta - Confraternita di S. Rocco e Garzano.
11. Caserta - Confraternita del SS. Rosario e S. Donato Martire in Sala.
12. Caserta - Confraternita del SS. Cuore di Gesù e SS. Rosario in Tuoro.
13. Casoria - Confraternita del SS. Rosario.
14. Castellammare di Stabia - Confraternita del Sacro Cuore di Maria;
15. Cervino - Arciconfraternita del SS. Sacramento in Forchia.
16. Giugliano in Campania - Confraternita Natività di Maria Santissima.
17. Napoli - Confraternita di S. Francesco Saverio in S. Anastasio.
18. Nola - Confraternita di S. Raffaele Arcangelo.
19. Nola - Confraternita di S. Maria del Carmine.
20. S. Maria a Vico - Confraternita del SS. Rosario.
21. S. Giorgio a Cremano - Confraternita della SS. Immacolata Concezione.
22. Valle di Maddaloni - Confraternita del SS. Corpo di Cristo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. **1919**.

Dichiarazione formale dei fini di 11 Confraternite della provincia di Perugia.

N. 1919. R. decreto 11 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Perugia:

1. Gualdo Cattaneo - Confraternita del SS. Rosario e Concezione in S. Terenziano.
2. Gualdo Cattaneo - Confraternita del SS. Sacramento e Rosario in Marcellano.
3. Castelnuovo d'Assisi - Confraternita della Buona Morte e di S. Carlo.
4. Foligno - Confraternita della Carità dei Preti;
5. Foligno - Confraternita di S. Maria del Suffragio in S. Eraclio.
6. Foligno - Confraternita del SS. Sacramento in Vescia.
7. Trevi - Confraternita di S. Giuseppe.
8. Trevi - Confraternita del Sacro Cuore di Maria.
9. Trevi - Confraternita del SS. Crocifisso;
10. Trevi - Confraternita del SS. Sacramento;
11. Trevi - Confraternita degli Agonizzanti in Manciano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1934 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1934.
Centri di campionamento per l'esportazione del riso.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2842, relativo alla determinazione dei tipi e alle denominazioni ufficiali di riso lavorato diretto all'estero e all'applicazione del marchio nazionale di esportazione;

Visto il R. decreto 20 settembre 1928, n. 2232, portante norme integrative delle disposizioni contenute nel richiamato R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1932, n. 55, che autorizza l'Ente Nazionale Risi a provvedere al campionamento del riso diretto all'estero;

Visto il decreto Ministeriale 21 gennaio 1932, relativo alla dichiarazione dei centri di campionamento e delle stazioni nelle quali ha luogo il prelevamento dei campioni di riso nazionale lavorato diretto all'estero;

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1932 relativo ai centri di campionamento nei quali ha luogo il prelevamento di campioni di riso nazionale diretto all'estero;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati centri di campionamento, ai sensi del Regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486:

1° la stazione ferroviaria di Bologna C.;
2° la stazione ferroviaria di Como S. Giovanni;
3° la stazione ferroviaria di Domodossola ;
4° il porto e la stazione ferroviaria di Fiume C.;
5° il porto di Genova;
6° la stazione ferroviaria di Luino;
7° le stazioni ferroviarie di Milano;
8° la stazione ferroviaria di Mortara;
9° la stazione ferroviaria di Novara;
10° il porto e la stazione ferroviaria di Savona;
11° la stazione ferroviaria di Torino Smistamento;
12° il porto e le stazioni ferroviarie di Trieste;
13° la stazione ferroviaria di Trino Vercellese;
14° il porto e le stazioni ferroviarie di Venezia;
15° la stazione ferroviaria di Vercelli;
16° la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova.

La competenza e la giurisdizione di ciascun centro di campionamento sono stabilite negli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

Art. 2.

Nei porti di Fiume, Genova, Savona, Trieste e Venezia ha luogo il campionamento:

a) delle partite di riso in arrivo per ferrovia e dirette all'imbarco. Il relativo prelevamento dei campioni deve essere effettuato dopo lo svincolo ferroviario e prima dell'imbarco. La richiesta di campionamento, di cui all'art. 5 del presente decreto, deve essere trasmessa dal mittente al centro di campionamento ventiquattro ore prima del carico della merce sul carro ferroviario e, oltre alle indicazioni di cui all'art. 5, deve contenere la designazione del transitario incaricato delle operazioni di svincolo e di imbarco;

b) delle partite provenienti dagli stabilimenti e dai magazzini locali e in arrivo via mare. Il relativo prelevamento dei campioni deve essere effettuato prima dell'imbarco e la richiesta di campionamento deve essere trasmessa al centro quarantotto ore prima dell'imbarco stesso.

Art. 3.

Per le spedizioni dirette all'estero via terra dalle stazioni sottonotate, il prelevamento dei campioni avviene all'atto del caricamento della merce sul carro ferroviario e prima della conclusione del contratto di trasporto:

1° stazione ferroviaria di Vercelli (centro di Vercelli);
2° stazione ferroviaria di Asigliano Vercellese (centro di Vercelli);
3° stazione ferroviaria di Balzola Martinetta (centro di Vercelli);
4° stazione ferroviaria di Bianzè (centro di Vercelli);
5° stazione ferroviaria di Borgo Vercelli (centro di Vercelli);
6° stazione ferroviaria di Olcenengo (centro di Vercelli),
7° stazione ferroviaria di Pertengo (centro di Vercelli);
8° stazione ferroviaria di S. Germano Vercellese (centro di Vercelli);
9° stazione ferroviaria di Tronzano (centro di Vercelli);
10° stazione ferroviaria di Trino Vercellese (centro di Trino Vercellese);
11° stazione ferroviaria di Balzola (centro di Trino Vercellese);
12° stazione ferroviaria di Fontanetto Po (centro di Trino Vercellese);
13° stazione ferroviaria di Morano sul Po (centro di Trino Vercellese);
14° stazione ferroviaria di Palazzolo Vercellese (centro di Trino Vercellese);
15° stazione ferroviaria di Novara (centro di Novara);
16° stazione ferroviaria di Borgo Lavezzaro (centro di Novara);
17° stazione ferroviaria di Fara (centro di Novara);
18° stazione ferroviaria di Ponzana (centro di Novara);
19° stazione ferroviaria di Sizzano (centro di Novara);
20° stazione ferroviaria di Trecate (centro di Novara);
21° stazione ferroviaria di Vespolate (centro di Novara);
22° stazione ferroviaria di Mortara (centro di Mortara);
23° stazione ferroviaria di Garlasco (centro di Mortara);
24° stazione ferroviaria di Gropello Cairoli (centro di Mortara);
25° stazione ferroviaria di Robbio (centro di Mortara);
26° stazione ferroviaria di Sannazzaro (centro di Mortara);
27° stazione ferroviaria di Tromello (centro di Mortara);
28° stazione ferroviaria di Valle (centro di Mortara);
29° stazione ferroviaria di Vigevano (centro di Mortara);
30° stazioni ferroviarie di Milano (centro di Milano);
31° stazione ferroviaria di Cittiglio (centro di Milano);
32° stazione ferroviaria di Melegnano (centro di Milano);
33° stazione ferroviaria di Pavia (centro di Milano);
34° stazione ferroviaria di Bologna C. (centro di Bologna);

35° stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova (centro di Verona);

36° stazione ferroviaria di Caldiero (centro di Verona) per le sole spedizioni dirette a Tarvisio, a Piedicolle, a Postumia o a Fiume;

37° stazione ferroviaria di Parona di Valpolicella (centro di Verona) per le sole spedizioni dirette a Brennero o a S. Candido;

38° stazione ferroviaria di S. Bonifacio (centro di Verona) per le sole spedizioni dirette a Tarvisio, a Piedicolle, a Postumia o a Fiume;

39° stazione ferroviaria di S. Martino Buonalbergo (centro di Verona) per le sole spedizioni dirette a Tarvisio, a Piedicolle, a Postumia o a Fiume;

40° stazioni ferroviarie di Venezia (centro di Venezia);

41° stazione ferroviaria di Portogruaro (centro di Venezia) per le sole spedizioni dirette a Brennero, a S. Candido, a Tarvisio, a Piedicolle, a Postumia o a Fiume;

42° stazione ferroviaria di Sesto al Reghena (centro di Venezia) per le solo spedizioni dirette a Brennero, a S. Candido, a Tarvisio, a Piedicolle, a Postumia o a Fiume;

43° stazione ferroviaria di Treviso (centro di Venezia);

44° stazione ferroviaria di Meolo (centro di Venezia) per le sole spedizioni dirette a Brennero, a S. Candido, a Tarvisio, a Piedicolle, a Postumia o a Fiume;

45° stazioni ferroviarie di Trieste (centro di Trieste);

46° stazione ferroviaria di Fiume C. (centro di Fiume).

La richiesta di campionamento di cui all'art. 5 del presente decreto deve essere inviata 24 ore prima del caricamento all'incaricato del servizio nella stazione in cui il campionamento deve avvenire.

Art. 4.

Per le spedizioni dirette all'estero via terra dalle stazioni non comprese nell'articolo precedente, il prelevamento dei campioni viene eseguito con interruzione di viaggio nelle seguenti stazioni dipendenti ciascuna dal centro di campionamento rispettivamente indicato:

1° stazione ferroviaria di Savona (centro di Savona);

2° stazione ferroviaria di Torino Smistamento (centro di Torino);

3° stazione ferroviaria di Domodossola (centro di Domodossola);

4° stazione ferroviaria di Luino (centro di Luino);

5° stazione ferroviaria di Como S. Giovanni (centro di Como);

6° stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova (centro di Verona);

7° stazione ferroviaria di Venezia Mestre (centro di Venezia);

8° stazione ferroviaria di Fiume C. (centro di Fiume).

La tabella unita al presente decreto indica per ciascuna stazione di partenza quale delle stazioni suindicate funziona da centro di campionamento in rapporto a ciascun transito di confine. Le tasse di trasporto ed i termini di resa sono da computarsi per la via più breve, anche nei casi in cui la tabella predetta segni l'istradamento del trasporto per una via diversa.

La ditta mittente deve apporre su ognuno dei tagliandi della lettera di vettura che accompagna il trasporto, e precisamente nell'angolo superiore sinistro del recto e nel corrispondente angolo destro del verso, due etichette verdi delle dimensioni di cm. 14 × cm. 4, con la dicitura:

« *Trasporto da trattenere a . . . . per il campionamento* »

opportunamente completata. Altre etichette bianche con la stessa dicitura, di cm. 30 × cm. 20, per cura dello stesso mittente, debbono essere apposte sulle pareti laterali del carro.

Qualora la stazione dalla quale parte la merce non fosse nominata nell'unita tabella, il mittente deve indicare come stazione di campionamento quella compresa nelle otto su elencate, più prossima al transito di confine per il quale la merce deve uscire dal Regno.

In nessun caso l'indicazione del centro di campionamento può essere mutata in corso di trasporto.

La richiesta di campionamento di cui all'art. 5 del presente decreto deve essere inviata quarantotto ore prima del carico al centro nella cui giurisdizione è compresa la stazione nella quale deve avvenire l'interruzione del viaggio per l'esecuzione del campionamento.

Art. 5.

La richiesta di campionamento, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, dev'essere compilata per ogni spedizione e deve contenere:

a) il nome, il cognome o la ditta del richiedente oppure la ragione o denomizione della Società o Consorzio richiedente;

b) il numero della dichiarazione assegnata al richiedente, a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486;

c) il tipo o i tipi ufficiali con i quali la merce è classificata;

d) le marche, il numero dei colli e il peso in quintali, per ciascun tipo;

e) il transito di confine o il porto d'imbarco al quale la spedizione è diretta, la designazione del destinatario ed eventualmente quella del mittente, quando non sia lo stesso richiedente. Tutte le volte che sia possibile, per le esportazioni via mare, dovrà indicarsi il nome del piroscafo sul quale la merce dovrà essere imbarcata e il porto di destinazione;

f) il nome dell'eventuale mandatario incaricato di assistere al campionamento a termini dell'art. 9 del R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486;

g) la data e la firma del richiedente.

La richiesta di campionamento deve essere trasmessa, con lettera raccomandata o consegnata a mano, al rispettivo centro nei termini di cui agli articoli 2, 3 e 4. Essa può anche essere fatta, a rischio dell'esportatore mittente, mediante telegramma, sempreché sia inviata in tempo utile.

Art. 6.

Sono abrogati i decreti Ministeriali 21 gennaio 1932 e 1° dicembre 1932.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro per l'agricoltura e foreste:
ACERBO.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

Il Ministro per le comunicazioni:
PUPPINI.

Tabella indicante le stazioni ferroviarie per il campionamento in corso di trasporto (Art. 4 del D. M. 20 novembre 1934-XIII).

STAZIONI DI PARTENZA	STAZIONI DOVE HA LUOGO IL CAMPIONAMENTO DELLE SPEDIZIONI IN TRANSITO PER								
	Ventimiglia	Modane	Iselle	Pino	Chiasso	Brennero e S. Candido	Tarvisio	Piedicolle e Postumia	Fiume
Abbiategrasso	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Acquanegra Cremon.	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Alessandria	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Belgioioso	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Bevilacqua	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Bonferraro	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Bovolone	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Bressana Bottarone	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Buronzo	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Buttapietra	Savona	Torino Smist.	Verona P. N.	Verona P. N	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Caldiero	Savona	Torino Smist.	Verona P. N	Verona P. N	Verona P. N.	Verona P. N.	— (1)	— (1)	— (1)
Candia Lomellina	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N	Verona P. N.	Verona P. N.
Carisio	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Casalbuttano	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Casale Monferrato	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Casale Popolo	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Casalpusterlengo	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Castel d'Agogna	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Castel d'Ario	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Castelleone	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Castelmaggiore	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Cava Carbonara	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Cava Tigozzi	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Cerea	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Certosa	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.

(1) Il campionamento ha luogo a partenza a cura del campionatore di Verona.

STAZIONI DI PARTENZA	STAZIONI DOVE HA LUOGO IL CAMPIONAMENTO DELLE SPEDIZIONI IN TRANSITO PER								
	Ventimiglia	Modane	Iselle	Pino	Chiasso	Brennero e S. Candido	Tarvisio	Piedicolle e Postumia	Fiume
Cesena	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Chignolo Po	Savona	Torino Smist	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Cologno	Savona	Torino Smist	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Corsico	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Corteolona	Savona	Torino Smist	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Crema	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Cremona	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Crescentino	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Faenza	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Ferrara	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Ferrara Lomellina	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Fiorenzuola	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Gaggiano	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Galliate	Savona	Torino Smist	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Gambolò Remondò	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Gattinara	Torino Smist.	Torino Smist	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Gazzo di Bigarello	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Imola	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Isola della Scala	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Legnago	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Livorno Ferraris	Torino Smist.	Torino Smist	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Locate Triulzi	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Lodi	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Lomello	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Magenta	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Mantova	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Marzabotto	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre

STAZIONI DI PARTENZA	STAZIONI DOVE HA LUOGO IL CAMPIONAMENTO DELLE SPEDIZIONI IN TRANSITO PER								
	Ventimiglia	Modane	Iselle	Pino	Chiasso	Brennero e S. Candido	Tarvisio	Piedicolle e Postumia	Fiume
Massarosa	Savona	Torino Smist	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Mede	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Melzo	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Meolo	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	— (1)	— (1)	— (1)	— (1)
Minerbe	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Motta S. Damiano	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Mozzecane	Savona	Torino Smist	Verona P. N.	Verona P. N	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Nogara	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Olevano	Savona	Torino Smist	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Ospedaletto Lodig.	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Palestro	Savona	Torino Smist	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Parona Lomellina	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Parona di Valpolic.	Savona	Torino Smist	Verona P. N.	Verona P. N	Verona P. N.	— (2)	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Portogruaro	Savona	Torino Smist	Verona P. N.	Verona P. N	Verona P. N.	— (1)	— (1)	— (1)	— (1)
Ravenna	Savona	Torino Smist	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Reggio Emilia	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Riola	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Rive	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Rovasenda	Torino Smist	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Roncanova di Gaz.Ver.	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Roverbella	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Rovigo	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
S. Antonio Mantov.	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
S. Antonino di Salug.	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
S. Martino Buonalb.	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	— (2)	— (2)	— (2)
S. Silvestro	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.

(1) Il campionamento ha luogo a partenza a cura del campionatore di Venezia.
(2) Il campionamento ha luogo a partenza a cura del campionatore di Verona.

STAZIONI DI PARTENZA	STAZIONI DOVE HA LUOGO IL CAMPIONAMENTO DELLE SPEDIZIONI IN TRANSITO PER								
	Ventimiglia	Modane	Iselle	Pino	Chiasso	Brennero e S. Candido	Tarvisio	Piedicolle e Postumia	Fiume
Sambonifacio	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	— (1)	— (1)	— (1)
Sanguinetto	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Santhià	Torino Smist	Torino Smist	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Sartirana	Savona	Torino Smist	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Sasso	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Secugnago	Savona	Torino Smist	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Sesto al Reghena	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	— (2)	— (2)	— (2)	— (2)
Soresina	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Terranova Monferr.	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Torreberetti	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Varese	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Vigasio	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Villafranca di Ver.	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Villamaggiore	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Vinzaglio Torrione	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Voghera	Savona	Torino Smist	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Zinasco	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre

(1) Il campionamento ha luogo a partenza a cura del campionatore di Verona.
(2) Il campionamento ha luogo a partenza a cura del campionatore di Venezia.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste:
ACERBO.

p. *Il Ministro per le corporazioni:*
ASQUINI.

Il Ministro per le comunicazioni:
PUPPINI.

(10272)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1934.

Approvazione della tabella di ripartizione della provincia di Lecce in cinque gruppi di Comuni agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 116 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, sulla conservazione del nuovo catasto;

Visto il prospetto compilato d'accordo tra le Direzioni generali del catasto e delle imposte dirette, per il riparto della pronvincia di Lecce in cinque gruppi di Comuni, agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni;

Ritenuto che tale riparto è stato fatto con riguardo alla ubicazione, alla importanza ed al numero dei suddetti Comuni, nonchè allo stato di avanzamento delle operazioni di formazione del nuovo catasto nei Comuni medesimi;

Decreta:

È approvata la unita tabella indicante la ripartizione della provincia di Lecce in cinque gruppi di Comuni, e l'anno in cui, a cominciare dal 1935, deve eseguirsi in ciascun gruppo la prima verificazione per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76.

Il presente decreto, sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

Tabella indicante la ripartizione della provincia di Lecce in cinque gruppi di Comuni agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni, e l'anno in cui deve eseguirsi la prima verificazione in ciascun gruppo.

GRUPPO 1° (Anno 1935).

1. Campi Salentina
2. Guagnano
3. Novoli
4. Salice Salentino
5. Squinzano
6. Trepuzzi
7. Veglie
8. Arnesano
9. Carmiano
10. Lecce
11. Lizzanello
12. Monteroni di Lecce.
13. Surbo.

GRUPPO 2° (Anno 1936).

1. Calimera
2. Capranica di Lecce
3. Castri di Lecce
4. Cavallino
5. Copertino
6. Lequile
7. Leverano
8. Melendugno
9. San Cesario di Lecce
10. San Donato di Lecce
11. San Pietro in Lama
12. Vernole
13. Aradeo
14. Galatone
15. Nardò
16. Sannicola.

GRUPPO 3° (Anno 1937).

1. Alezio
2. Casarano
3. Gallipoli
4. Matino
5. Melissano
6. Neviano
7. Parabita
8. Racale
9. Taviano
10. Tuglie
11. Castrignano dei Greci
12. Collepasso
13. Cutrofiano
14. Galatina
15. Martano
16. Martignano
17. Melpignano
18. Sogliano Cavour
19. Soleto
20. Sternatia
21. Zollino.

GRUPPO 4° (Anno 1938).

1. Bagnolo del Salento
2. Cannole
3. Carpignano Salentino
4. Corigliano d'Otranto
5. Cursi
6. Giuggianello
7. Giurdignano
8. Maglie
9. Minervino di Lecce
10. Muro Leccese
11. Nociglia
12. Ortelle
13. Otranto
14. Palmariggi
15. Poggiardo
16. Sanarica
17. Santa Cesarea Terme
18. Scorrano
19. Spongano
20. Surano
21. Uggiano La Chiesa
22. Ruffano
23. Supersano
24. Taurisano

GRUPPO 5° (Anno 1939).

1. Acquarica del Capo
2. Alessano
3. Alliste
4. Andrano
5. Castrignano del Capo
6. Corsano
7. Diso
8. Gagliano del Capo
9. Miggiano
10. Morciano di Leuca
11. Patù
12. Presicce
13. Salve
14. Specchia
15. Tiggiano
16. Tricase
17. Ugento.

Roma, addì 7 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10289)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1934.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1740, concernente franchigie doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1740, che accorda la franchigia doganale per il cresolo greggio, la tiocarbanilide ed il prodotto denominato aerofloat, destinati ad essere impiegati nel processo di fluttuazione dei minerali di piombo e di zinco;

Determina:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio specifico e da dazio sul valore del cresolo greggio (voce ex 717 *d*-1) della tariffa doganale, della tiocarbanilide (voce ex 748) e del prodotto denominato aerofloat, classificabile sotto la voce 769 della tariffa medesima, destinati ad essere impiegati nel processo di fluttuazione dei minerali di piombo e di zinco, è accordata dal direttore superiore della Circoscrizione doganale nella quale trovasi lo stabilimento destinatario, su domanda delle ditte che, con certificato del competente Consiglio provinciale dell'economia corporativa, dimostrino di essere in condizioni di effettuare il processo di fluttuazione dei minerali di piombo e di zinco.

Art. 2.

Nella dichiarazione per importazione dovranno essere indicati il nome della ditta ammessa alla agevolezza e la ubicazione dello stabilimento destinatario con espressa obbligazione (che può essere presentata anche a parte) del destinatario della merce a corrispondere le prescritte indennità ai funzionari ed agenti dell'Amministrazione, incaricati di sorvegliare l'arrivo nello stabilimento e l'impiego degli indicati prodotti nell'uso dichiarato.

La dogana emetterà una bolletta a cauzione per l'accompagnamento della merce allo stabilimento sopra indicato.

Quivi giunta la merce dovrà essere presentata al funzionario delegato dal direttore superiore per il ricevimento della merce ed il compimento delle successive operazioni.

Qualora il prodotto non venga subito impiegato, dovrà essere depositato e custodito in apposito magazzino chiuso a doppia chiave, di cui una rimane in possesso della dogana.

Art. 3.

Alla bolletta di cauzione si dà scarico dopo che il cresolo greggio, la tiocarbanilide ed il prodotto denominato aerofloat, come sopra importati in esenzione da diritti di confine, saranno stati totalmente impiegati nel detto processo di fluttuazione.

L'avvenuto impiego dovrà risultare da apposito processo verbale, redatto dalla dogana col concorso ed in contraddittorio della ditta interessata.

Il processo verbale anzidetto, assieme al certificato di scarico della bolletta a cauzione, dovrà essere inviato alla dogana emittente.

Art. 4.

L'impiego del cresolo, della tiocarbanilide e dell'aerofloat per usi diversi dal processo di fluttuazione dei minerali di piombo e di zinco sarà considerato eseguito in contrabbando e darà luogo all'applicazione delle penalità stabilite per detto reato dalla vigente legge doganale.

Roma, addì 29 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10308)

ORDINANZA MINISTERIALE 26 novembre 1934.

Disposizioni relative all'applicazione dell'ordinanza Ministeriale 21 maggio 1934-XII concernente il trasporto degli animali con autoveicoli, agli effetti della profilassi zooiatrica.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con R. decreto 10 maggio 1934, n. 533, e le « Istruzioni » annesse a detto regolamento, approvate con R. decreto 20 giugno 1914, modificate dal decreto Ministeriale 21 aprile 1926;

Veduta l'ordinanza Ministeriale 21 maggio 1934-XII, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1934, n. 127, concernente la disciplina del trasporto degli animali con autoveicoli, agli effetti della profilassi zooiatrica;

Sentito il Ministro per le comunicazioni;

Ordina:

Art. 1.

Le disposizioni dell'ordinanza Ministeriale di polizia veterinaria 21 maggio 1934-XII, non sono applicabili ai trasporti di merci varie, effettuate a mezzo di autoveicoli, in cui entrino a formare il carico anche pollame o piccoli animali contenuti in gabbie o ceste, purchè le dette gabbie o ceste non superino complessivamente la metà del carico totale.

È fatto obbligo, in ogni caso, di provvedere alla pulizia e disinfezione delle gabbie o ceste, nonchè delle parti degli automezzi che possano comunque essere state imbrattate da materiali provenienti dagli animali trasportati.

Art. 2.

La parte delle pareti degli autoveicoli prevista come impermeabile all'art. 2 di detta ordinanza può essere limitata all'altezza di 20 centimetri dal pavimento per gli automezzi destinati al trasporto degli ovini, caprini, suini e del pollame.

Il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli, i Prefetti del Regno ed il Commissario speciale dell'Agro Pontino in Littoria, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Roma, addì 26 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(10307)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1569 O.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cecinovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del Rev. Cecinovich don Giacomo, figlio del fu Giovanni e di Simeoni Fosca, nato a Roveria (Dignano) il 19 luglio 1885 e abitante a Medolino (Pola) n. 99, economo parrocchiale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cecino ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8202)

N. 833 P.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Pocraiaz Matteo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Canfanaro e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Pocraiaz Matteo di Giovanni e di Radovan Maria, nato a Villa di Rovigno il 23 febbraio 1885 e residente a Villa di Rovigno, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Pocraiaz » in « Pini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Brainovich Eufemia fu Simone e di Copittar Fosca, nata a Villa Rovigno il 23 febbraio 1886, ed ai figli nati a Villa di Rovigno: Antonio, il 27 dicembre 1905; Pietro, il 13 marzo 1915 ed Anna il 13 febbraio 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6 comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 2 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8203)

N. 1456 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Stipanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Stipanich Antonio, figlio di Antonio e di Bolmarcich Maria, nato a Cherso il 23 febbraio 1888 e abitante a Pola, via Besenghi n. 18, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stefani ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 maggio 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: MARELLA.

(8204)

N. 257 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Trpich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Trpich Francesca, figlia del fu Giovanni e della fu Vlacancich Domenica, nata a Bellei (Ossero) il 2 settembre 1899 e abitante a Bellei, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Terpi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio illegittimo Edoardo, nato a Bellei il 29 agosto 1913.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pol, addì 12 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8205)

N. 191 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Collich » e « Travicich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Cellich Maria ved. Travicich, figlia di Antonio e di Cellich Elena, nata a Cherbune (Pisino) il 7 dicembre 1894 e abitante a Pola, via Medolino, 565, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Celli » e « Travini ». (Celli Maria ved. Travini).
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Travini » anche ai figli del fu Antonio Travicich, nati a Pola: Angiolina, il 15 gennaio 1920 e Giuseppe, il 21 dicembre 1921.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8206)

N. 221 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Tuljak è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Tuljak Antonio, figlio di Giuseppe e di Lubiana Caterina, nato a Pola il 5 luglio 1896 e abitante a Pola, via Gladiatori n. 14, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tulliani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Leonardelli Domenica di Nicolò e di Deghenghi Lucia, nata a Gallesano (Pola) il 18 dicembre 1905, ed alla figlia Adelma, nata a Pola il 3 agosto 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8208)

N. 55 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ucotich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Ucotich Matteo, figlio del fu Matteo e della fu Rafaellich Antonia, nato a Caschierga (Pisino) il 14 luglio 1888 e abitante a Pola, via Faveria n. 66, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ugotti ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8209)

N. 67 U.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Udovicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Udovicich Cipriano, figlio della fu Giovanna, nato a Pedena (Pisino) il 14 settembre 1888 e abitante a Pola via Dignano 1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Udovici ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8219)

N. 75 U.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Udovicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Udovicich Giovanni, figlio del fu Antonio e di Cellich Caterina, nato a Carbune (Pisino) il 21 agosto 1883 e abitante a Pola Monte S. Giorgio 140, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Udovici ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8220)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato, il 28 novembre 1934-XIII, al Senato del Regno, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 novembre 1934-XIII, n. 1851, riguardante il trasferimento delle attribuzioni del Commissariato per il turismo al Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda.

(10309)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con lettera in data 28 novembre 1934, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il seguente disegno di legge, di iniziativa di S. E. il Capo del Governo: Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1103, che reca disposizioni per i concorsi nazionali del grano, della azienda agraria e di frutticoltura.

(10310)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 27 novembre 1934-XIII ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza del Senato il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489, circa la facoltà di stabilire nuovi divieti e limitazioni per la esportazione di merci dal Regno.

(10311)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 27 novembre 1934, ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati i disegni di legge per la conversione in legge dei seguenti decreti-legge:

R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1080, che modifica la tariffa doganale per taluni prodotti.

R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1081, che modifica il regime doganale dei semi oleosi e degli olii relativi.

R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1495, che concede l'esenzione dal dazio di confine per il butil-xilene e per l'alcool butilico terziario destinati alla fabbricazione del muschio xilene.

(10312)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota 28 novembre 1934-XIII ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1273, concernente la riduzione del tasso di interesse sui mutui già concessi a Cooperative edilizie.

(10313)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 57.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: mod. 241 — Data: 25 febbraio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Gelarda Raffaele fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 140, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 31 ottobre 1934 - Anno XIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10069)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 253.

Media dei cambi e delle rendite
del 30 novembre 1934 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.74
Inghilterra (Sterlina)	58.56
Francia (Franco)	77.35
Svizzera (Franco)	381 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.742
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.06
Cecoslovacchia (Corona)	49.12
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.63
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.955
Olanda (Fiorino)	7.95
Polonia (Zloty)	222.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.70
Svezia (Corona)	3.03
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	85.925
Id. 3,50 % (1902)	84.425
Id. 3 % lordo	65.725
Prestito Conversione 3,50 %	85.825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92.55
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	104.50
Id. id. 5 % id. 1941	104.775
Id. id. 4 % id. 1943	99.55

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 17.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buoni del Tesoro novennali 1934	894 895	Cap. 5,000 — » 5,000 —	Sorato Giovanni Sorato Mario } fu Domenico.	Sorato Giovanni Sorato Mario } fu Domenico, *minori sotto la tutela di Curelli Giovanni fu Angelo.*
3,50 % »	173102 504773	910 — 1,750 —	Grossetti *Tommaso* fu Pietro, domt. a Napoli.	Grossetti *Giovanni-Tommaso* fu Pietro, domt. a Napoli.
»	777317	140 —	Miegge Giovanni, minore sotto la p. p. del padre Miegge Giuseppe fu Giovanni Simone e *prole nascitura* dal matrimonio di quest'ultimo con Miegge Maria fu Giuseppe, domt. in Angrogna (Torino), con usuf. vital. a Miegge Giuseppe fu Giovanni Simone, domt. in Angrogna (Torino).	Miegge Giovanni minore sotto la p. p. del padre Miegge Giuseppe fu Giovanni Simone e *prole maschia nascitura* ecc. ecc come contro.
Prest. Naz. 5 %	28180	450 —	Scala Zolimo fu *Girolamo* minore sotto la p. p della madre Stopponi *Sestimia* di Giuseppe ved. Scala, domt. a Piombino (Pisa).	Scala Zolimo fu *Giovanni* minore sotto la p p della madre Stopponi *Settimia* fu Giuseppe, ecc. come contro.
Cons. 5 %	261889	205 —	Tamburello *Lisa* fu *Francesco*, moglie di Fazio Alfonso fu Alfonso, domt. a Sciacca (Girgenti).	Tamburello *Luigia* fu *Calogero*, moglie ecc. come contro.
Prest. Naz. 5 %	35881	100 —	Rollino Rosa fu *Silvio*, minore sotto la p. p. della madre Varnetti *Lina* ved. di Rollino *Silvio*, domt. a Vercelli.	Rollino Rosa fu *Luigi-Silvio*, minore sotto la p. p. della madre Varnetti *Carolina*, ved. di Rollino *Luigi-Silvio*, domt. a Vercelli.
3,50 %	221219	315 —	Intestata come la precedente domt. a Torino.	Intestata come la precedente, domt. a Torino.
»	213455	77 —	Intestata come la precedente domt. a Vercelli.	Intestata come la precedente domt. a Vercelli.
»	828437	700 —	Gentile *Annina*, Enrichetta, Virginia, Francesco e Galileo di Luigi, minori sotto la p. p. del padre domt. a Taranto.	Gentile *Maria-Anna*, Enrichetta, Virginia, Francesco e Galileo di Luigi, minori ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 novembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10070)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica della Convenzione italo-austriaca dell'11 dicembre 1933 concernente l'interpretazione dell'articolo 25 dell'Accordo del 29 marzo 1923 per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della Compagnia Danubio-Sava-Adriatico.

Addì 12 novembre 1934 è stato effettuato in Roma fra il Regio Ministero degli affari esteri e la Legazione d'Austria lo scambio degli strumenti di ratifica relativi alla Convenzione italo-austriaca dell'11 dicembre 1933, concernente l'interpretazione dell'articolo 25 dell'Accordo del 29 marzo 1923 per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della Compagnia Danubio-Sava-Adriatico (ex Südbahn).

(10314)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Annullamento di marchi di fabbrica.

Il marchio di fabbrica n. 43180, registrato il 26 giugno 1932 al nome del signor Severino Garino, a Vercelli, e compreso nell'elenco n. 11-12, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale*, n. 268 del 15 novembre 1934, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dal titolare con dichiarazione dell'11 novembre 1933, autenticata dal dott. Luigi Cesare Besozzi, notaio in Vercelli, e presentata al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino il 22 novembre 1933.

Roma, addì 17 novembre 1934 - Anno XIII

Il Direttore: A. JANNONI.

(10292)

Il marchio di fabbrica n. 42471, registrato il 16 febbraio 1932 al nome della ditta Pietro Marcori, a Firenze, e compreso nell'elenco n. 3-4, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1934, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 6 settembre 1933, autenticata dal notaio dott. Francesco Santucci, a Firenze, e presentata al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Firenze il 26 settembre 1933.

Roma, addì 17 novembre 1934 - Anno XIII

Il Direttore: A. JANNONI.

(10293)

Il marchio di fabbrica n. 40640, registrato il 2 marzo 1931 al nome della Deutsch-Pennsylvanische Mineralölgesellschaft m. b. H., a Brema (Germania), e compreso nell'elenco n. 5-6, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1934, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 22 maggio 1934, autenticata dal notaio dott. Walther Alfes, a Brema, e presentata al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino il 13 giugno 1934.

Roma, addì 14 novembre 1934 - Anno XIII

Il Direttore: A. JANNONI.

(10294)

I marchi di fabbrica numeri 21573, 21574 e 21575 (volume 209, numeri 54, 55 e 56), registrati il 5 febbraio 1924 al nome della Schülke & Mayr Nachf. Dr. Raupenstrauch, a Vienna, e compresi nell'elenco n. 3-4, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1926, sono stati annullati in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 28 dicembre 1932, autenticata dal notaio dott. Eugen Schenk, a Vienna, e presentata al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano il 26 gennaio 1934.

Roma, addì 14 novembre 1934 - Anno XIII

Il Direttore: A. JANNONI.

(10295)

Il marchio di fabbrica n. 42949, registrato il 4 maggio 1932 al nome della Industria Nazionale Cucirini Anonima « I.N.C.A. », a Lucca, trasferito il 29 settembre 1931 alla Società Idroelettrica Gallicanese Anonima - Cucirini Italiani S.I.G.A., a Lucca, e compreso nell'elenco n. 9-10, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1934, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 30 agosto 1933, autenticata dal notaio dott. Guido Politi, a Lucca, e presentata all'Ufficio della proprietà intellettuale l'11 dicembre 1933.

Roma, addì 17 novembre 1934 - Anno XIII

(10297)

Il Direttore: A. JANNONI.

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione di n. 10 borse di pratica commerciale all'estero.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 11 luglio 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 14 stesso mese ed anno, col quale è stato bandito il concorso per l'assegnazione di n. 10 Borse di pratica commerciale all'estero;
Visto il decreto Ministeriale 6 agosto 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'8 stesso mese ed anno, col quale sono state apportate modifiche al precedente decreto Ministeriale;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:
1° Manzoni S. E. conte Gaetano, senatore del Regno, presidente;
2° Anzilotti dott. Eugenio, direttore generale del commercio, e in sua sostituzione Schanzer dott. Ottone, direttore capo di divisione, in rappresentanza del Ministero;
3° Garrone prof. Nicola, ordinario di tecnica mercantile e bancaria nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma;
4° Roletto prof. Giorgio, ordinario di geografia economica alla Regia università degli Studi economici e commerciali di Trieste;
5° Ripari prof. Roberto, ordinario di inglese nell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma;
6° Boucherat prof. Giuliano, ordinario di francese nell'Istituto predetto;
7° Biancolini prof. Leonida, incaricato di spagnolo nell'Istituto predetto;
8° Zonchello dott. Giacomo, in rappresentanza delle Case nazionali d'oltremare;
9° Palmisano dott. Antonino, capo sezione reggente nel Ministero, segretario.
E data facoltà al presidente di aggregare alla Commissione, occorrendo, altri professori di lingue straniere.

Roma, addì 30 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: MUSSOLINI.

(10316)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.